



FAQ Domande e risposte sul principio «Cassis de Dijon»

13 febbraio 2024

Dal 2010 i prodotti che sono legalmente in circolazione nell'Unione europea (UE) o nello Spazio economico europeo (SEE) possono di norma essere immessi sul mercato anche in Svizzera.

Per le derrate alimentari, in quanto prodotti particolarmente sensibili, è prevista tuttavia una regolamentazione speciale: le derrate alimentari prodotte secondo le prescrizioni tecniche comunitarie o di uno degli Stati membri dell'UE o dello SEE e ivi legalmente commercializzate, ma che non rispettano le prescrizioni svizzere, sono soggette all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione di portata generale, se la derrata alimentare in questione non pregiudica la sicurezza e la salute dei consumatori e nel contempo vengono adempiuti i criteri legati all'informazione sul prodotto. L'autorizzazione vale anche per derrate alimentari dello stesso genere.

Informazioni generali sulle derrate alimentari

1. Dal 1° luglio 2010, tutte le derrate alimentari di fabbricazione europea vengono introdotte nel mercato svizzero senza essere controllate?

No. Le derrate alimentari autorizzate e importate secondo il principio «Cassis de Dijon» devono corrispondere alle prescrizioni di sicurezza comunitarie o del rispettivo Stato membro dell'UE o dello SEE. L'USAV ne esige la prova. Se sussistono dubbi in materia di sicurezza, le domande sono respinte. Una decisione negativa viene presa tramite decisione individuale e comunicata al richiedente.

2. Quali derrate alimentari rientrano nel principio «Cassis de Dijon»?

In linea di massima, nel principio «Cassis de Dijon» rientrano le derrate alimentari provenienti dall'UE o dallo SEE che non adempiono alle prescrizioni svizzere. Si applica quindi la prescrizione di un singolo Stato membro dell'UE o dello SEE in base al principio «Cassis de Dijon» se non esiste una normativa armonizzata o ne esiste una solo parzialmente armonizzata della CE – l'attuale UE. Per queste derrate alimentari è necessario ottenere l'autorizzazione dell'USAV, rilasciata sotto forma di decisione di portata generale e valida anche per le derrate alimentari dello stesso genere. Una derrata alimentare importata che adempie alle prescrizioni svizzere può continuare a essere importata senza rientrare nel principio «Cassis de Dijon».

3. Quando viene rilasciata un'autorizzazione dall'USAV per derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere?

L'autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione di portata generale se la derrata alimentare in questione non costituisce in nessun caso un pericolo per la salute e se è legalmente immessa in commercio nell'UE o nello SEE

4. Le importazioni dall'UE costituiscono una minaccia per gli standard di sicurezza e di qualità svizzeri?

Lo standard europeo di sicurezza per le derrate alimentari è elevato come quello svizzero; in alcuni settori, i requisiti comunitari sono addirittura superiori a quelli elvetici. Da un certo tempo a questa parte, la Svizzera sta armonizzando il proprio diritto in materia di derrate alimentari a quello europeo, allo scopo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e di istituire standard uguali. Tuttavia, a seguito di questa regolamentazione, alcuni requisiti di qualità tipici della Svizzera e relativi alla composizione delle derrate alimentari hanno ora minore importanza.

5. Quali prescrizioni svizzere saranno mantenute?

In linea di principio, la protezione della salute, la protezione dagli inganni e la certezza del diritto devono essere garantite per tutti i prodotti. I prodotti soggetti a omologazione o a un divieto di importazione sono esenti dal principio «Cassis de Dijon» (art. 16a cpv. 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC; RS 946.51).

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno definito una serie di requisiti cui la Svizzera non intende rinunciare. Questi includono, tra l'altro, l'indicazione del Paese di produzione, l'obbligo di dichiarare le uova provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera e l'obbligo di dichiarare le miscele non intenzionali con sostanze allergeniche.

In questi casi è necessario continuare a seguire le prescrizioni svizzere, per cui i prodotti non rientrano nel principio «Cassis de Dijon». I requisiti e le deroghe sono disciplinati con precisione dalla legislazione (art. 16a cpv. 2 e art. 16e cpv. 1 lett. b LOTC e art. 2 dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere, OIPPE; RS 946.513.8).

6. La Svizzera dispone, parzialmente, di proprie prescrizioni concernenti la qualità. La loro validità sarà mantenuta?

In Svizzera esistono diverse ordinanze concernenti la composizione di derrate alimentari, nelle quali viene definito, per esempio, il tenore di grasso che la panna o il gelato alla panna devono contenere. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, l'USAV verifica innanzitutto la sicurezza di un prodotto. Sono previste limitazioni alle autorizzazioni solo se dovessero essere messi a rischio interessi pubblici rilevanti nell'ambito della protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori.

7. Che ne è delle norme svizzere a protezione dell'ambiente e degli animali?

La possibilità di un fabbricante svizzero di produrre secondo le prescrizioni di uno Stato membro dell'UE o dello SEE è limitata ai requisiti del prodotto (requisiti che un prodotto finito deve soddisfare al momento della sua immissione in commercio). Invece, le cosiddette norme procedurali riferite alla fabbricazione del prodotto (p. es. le prescrizioni relative alla protezione delle acque, alla lotta contro l'inquinamento atmosferico o alla protezione degli animali) mantengono la loro validità per i fabbricanti svizzeri.

8. Come devono essere caratterizzati i prodotti immessi sul mercato secondo il principio «Cassis de Dijon»?

Di norma, l'informazione sull'etichetta deve essere apposta in almeno una lingua ufficiale. Questo significa che per importazioni dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia e dall'Italia (a parte eccezioni) non dovrebbero essere necessari adeguamenti linguistici. Sulle derrate alimentari preimballate deve essere indicato il Paese di produzione. Questa prescrizione, più severa rispetto all'UE, mantiene la propria validità (art. 16e cpv. 1 lett. b LOTC).

Il prodotto destinato al mercato svizzero deve corrispondere al prodotto originale. Le derrate alimentari immesse sul mercato ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 LOTC devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del Paese dell'UE o dello SEE in cui sono state legalmente immesse in commercio (art. 16a LOTC). Questa legislazione non consente di combinare diverse prescrizioni del diritto

alimentare. Al contrario, in Svizzera dovrebbero essere autorizzati solo i prodotti già ammessi nell'UE o nello SEE e conformi alla legislazione specifica del Paese. Ciò significa, tra l'altro, che il prodotto deve essere immesso sul mercato con la stessa etichettatura negli Stati membri dell'UE o dello SEE e in Svizzera. L'indicazione obbligatoria del Paese di produzione o la traduzione in una lingua ufficiale per gli imballaggi svizzeri sono da considerare una deroga a questo principio.

9. Chi controlla che prodotti non autorizzati non raggiungano il mercato svizzero?

A occuparsi del controllo delle derrate alimentari all'interno del Paese sono i Cantoni (chimici cantonali, www.kantonschemiker.ch/it/). Insieme alle autorità doganali, l'USAV è responsabile dei controlli alimentari al confine.

Autorizzazione per le derrate alimentari

10. Cosa bisogna presentare per ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16c LOTC?

Il modulo di domanda, che può essere scaricato all'indirizzo www.cassis.admin.ch, deve essere compilato in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tutti gli altri documenti richiesti possono essere allegati allo stesso modulo in una lingua ufficiale o in inglese. Il richiedente deve dimostrare che il prodotto corrisponde alle prescrizioni tecniche dell'UE o, in caso di armonizzazione incompleta o mancante nell'UE, alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell'UE o dello SEE. Deve inoltre provare che il prodotto è legalmente in commercio nello Stato dell'UE o dello SEE in questione, in base alle cui prescrizioni è stato fabbricato.

Il campione dell'imballaggio etichettato deve essere inviato in forma originale oppure in forma stampata o elettronica a colori.

11. Per quanto tempo è valida l'autorizzazione?

Le autorizzazioni sono rilasciate sotto forma di decisioni di portata generale a tempo indeterminato. Bisogna tuttavia tener presente che, in caso di modifica delle prescrizioni tecniche, la derrata alimentare deve sempre essere conforme alle nuove (art. 10 cpv. 1 OIPPE). Se cambiano le prescrizioni tecniche determinanti per la fabbricazione della derrata alimentare, quest'ultima deve risultare conforme alle nuove prescrizioni al massimo entro la scadenza del periodo transitorio previsto nell'atto normativo estero. Un simile adeguamento della derrata alimentare alle nuove prescrizioni tecniche non richiede una nuova autorizzazione. Se le prescrizioni tecniche su cui si basa una decisione di portata generale concernente derrate alimentari sono modificate in modo tale da minacciare un interesse pubblico di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, l'USAV revoca tale decisione (art. 10 cpv. 2 OIPPE).

12. Come è garantita la «confidenzialità» dei dati trasmessi, ad esempio della ricetta?

La domanda deve contenere indicazioni sulla composizione nonché sulle specifiche essenziali della derrata alimentare: con ciò non s'intende la ricetta, bensì l'elenco degli ingredienti. Se però assieme alla domanda di autorizzazione vengono trasmessi dati che costituiscono segreti d'affari o di fabbricazione, questi sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge sul personale federale (RS 172.220.1) e dell'articolo 320 del Codice penale svizzero (RS 311.0).

13. Anche i produttori svizzeri possono produrre secondo le disposizioni europee?

Per evitare la discriminazione nei confronti dei produttori svizzeri, questi ultimi possono fabbricare derrate alimentari destinate al mercato interno secondo le prescrizioni dell'UE o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE a condizione che tali derrate alimentari:

- siano conformi alla descrizione contenuta nella decisione di portata generale e

- alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale; e
- siano fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere sulla protezione dei lavoratori e degli animali (art. 9 lett. b n. 1–3 OIPPE).

Il Paese di produzione deve essere indicato nella caratterizzazione come segue (art. 6a OIPPE):

- «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell'UE» se queste sono armonizzate nell'UE, oppure
- «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche [nome dello Stato membro dell'UE o dello SEE]» (p. es. «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche del Belgio») se le prescrizioni tecniche dell'UE non sono armonizzate o non lo sono completamente.

14. Ai sensi dell'articolo 16d capoverso 2 LOTC, la decisione di portata generale si applica automaticamente alle derrate alimentari dello stesso genere. Che cosa s'intende con il concetto di «stesso genere»?

Questa nozione è definita all'articolo 9 dell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, che fa la distinzione tra derrate alimentari dello stesso genere provenienti da uno Stato membro dell'UE o dello SEE (lett. a) e derrate alimentari dello stesso genere provenienti dalla Svizzera (lett. b).

La decisione di portata generale si riferisce sempre ad una categoria di derrate alimentari descritta in termini generici. Da chi sia fabbricata la derrata alimentare in questione o con quale marchio sia immessa in commercio è sostanzialmente irrilevante.

Una derrata alimentare proveniente dall'UE o dallo SEE è considerata dello stesso genere se sono soddisfatti tre criteri (lett. a):

- per prima cosa la derrata alimentare deve corrispondere alla descrizione che identifica la derrata alimentare contenuta nella decisione di portata generale (n. 1), indipendentemente dalla denominazione specifica che figura sul prodotto. Se una derrata alimentare corrisponde a questa descrizione, il requisito che determina lo stesso genere è soddisfatto anche se la denominazione specifica di tale derrata alimentare non corrisponde alla denominazione specifica applicabile in Svizzera alla stessa derrata alimentare o se la derrata alimentare non presenta la composizione prescritta dalla legislazione svizzera.
- Il concetto di stesso genere si riferisce inoltre alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale (n. 2), e cioè alle prescrizioni tecniche in base a cui è fabbricato il prodotto (p.es. le prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE).
- Infine, una derrata alimentare dello stesso genere deve essere legalmente in commercio nello Stato membro dell'UE o dello SEE in questione.

Se è stata rilasciata una decisione di portata generale per una determinata derrata alimentare fabbricata secondo le prescrizioni tecniche dello Stato membro dell'UE o dello SEE, tale decisione vale per tutte le derrate alimentari che corrispondono alla descrizione, fabbricate secondo le prescrizioni di questo Stato membro e legalmente in commercio in tale Stato. Non possono tuttavia appellarsi alla decisione di portata generale i fabbricanti o gli importatori di derrate alimentari fabbricate secondo le prescrizioni tecniche di un altro Stato membro dell'UE o dello SEE.

Anche i produttori svizzeri possono far valere una decisione di portata generale (lett. b). Se è stata rilasciata una decisione di portata generale per una derrata alimentare fabbricata secondo le prescrizioni dell'UE o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE, anche i fabbricanti svizzeri sono autorizzati a produrre secondo queste prescrizioni e immettere in commercio in Svizzera derrate alimentari corrispondenti. Cfr. domanda 13.

15. Come ottenere informazioni sulle derrate alimentari autorizzate dall'USAV ai sensi dell'articolo 16c? Esiste un elenco delle decisioni di portata generale e dove può essere consultato? Sono pubblicate anche le decisioni di rifiuto?

Tutte le decisioni di portata generale rilasciate sono pubblicate sul Foglio federale. Le decisioni di portata generale passate in giudicato sono inoltre inserite nell'elenco di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera b LOTC. L'USAV informa il richiedente, gli organi esecutivi cantonali e la SECO in merito all'autorizzazione e alla sua forza giuridica. Un elenco delle decisioni di portata generale rilasciate può essere consultato all'indirizzo www.cassis.admin.ch sotto «Decisioni generali emanate».

Se una domanda è respinta mediante decisione unica, per qualsiasi motivo, sono informati il richiedente, gli organi esecutivi cantonali e la SECO. Inoltre, la decisione verrà pubblicata sul sito www.cassis.admin.ch, nella rubrica «Domande respinte».

Categorie alimentari

16. Gli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi possono essere immessi sul mercato secondo il principio «Cassis de Dijon»?

La deroga per gli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi è stata eliminata con l'entrata in vigore della revisione dell'OIPPE il 1° maggio 2017. Da allora, in linea di principio, è possibile presentare una domanda secondo il principio «Cassis de Dijon» anche per un integratore alimentare o un alimento per sportivi. Una richiesta in tal senso può essere respinta solo per motivi di protezione della salute o dagli inganni.

17. È possibile ottenere autorizzazioni secondo il principio «Cassis de Dijon» per integratori alimentari, alimenti per sportivi e derrate alimentari arricchite che contengono vitamine e sali minerali in quantità superiore ai livelli massimi consentiti?

In alcuni Stati membri dell'UE o dello SEE sono presenti sul mercato prodotti con livelli molto elevati di vitamine e sali minerali che superano le nuove quantità massime in Svizzera. Siccome il nuovo modello delle quantità massime si basa sulla protezione della salute e tiene conto dell'assunzione totale di una sostanza nutritiva tramite un integratore alimentare o un alimento per sportivi e una derrata alimentare arricchita, per i prodotti che superano i nuovi valori massimi relativi a vitamine e sali minerali non è possibile rilasciare un'autorizzazione secondo il principio «Cassis de Dijon». Eventuali richieste devono essere respinte. Ulteriori informazioni sul modello di quantità massima per vitamine e sali minerali sono disponibili sul [sito Internet](#) dell'USAV.

18. Con l'introduzione del principio «Cassis de Dijon» è stato allentato il tradizionale obbligo di notifica per le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali?

No, gli alimenti per lattanti e gli FSMP (alimenti per fini medici speciali) restano soggetti all'obbligo di notifica all'USAV ai sensi degli articoli 11 e 27 dell'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104). Dal 1° maggio 2017 anche alcuni alimenti di proseguimento sono soggetti all'obbligo di notifica (art. 17 ODPPE).

Cosmetici, sigarette elettroniche

19. Il principio «Cassis de Dijon» si applica ai cosmetici?

Sì, il principio «Cassis de Dijon» si applica ai cosmetici. Se cosmetici importati non corrispondono al diritto svizzero sulle derrate alimentari, il responsabile dell'immissione in commercio può immetterli ugualmente sul mercato svizzero, a condizione che soddisfino le disposizioni LOTC. Secondo l'articolo 16e capoverso 2 LOTC è sufficiente che l'informazione sul prodotto cosmetico, inclusi le

avvertenze, i consigli di prudenza e le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

È importante sapere che le autorità esecutive cantonali svizzere, data la mancanza di accordi con l'UE, non hanno accesso al portale europeo di notifica dei prodotti cosmetici (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Per poter verificare la legalità, si devono poter presentare i dati necessari previsti dal nuovo regolamento CE (p. es. la prova che la PIF è stata redatta, il numero di notifica).

La classificazione di un prodotto deve essere effettuata secondo il diritto svizzero. In Svizzera i disinfettanti per le mani (come i gel etanolici per le mani) sono considerati biocidi e non cosmetici. Poiché i biocidi sono soggetti ad omologazione, il principio Cassis de Dijon non si applica (art. 16a cpv. 2 lett. a LOTC) ed essi sono tra l'altro di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (Link: Organo comune di notifica per prodotti chimici: <https://www.anmeldestelle.ad-min.ch/chem/it/home.html>; Pagina iniziale > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Omologazione biocidi).

20. Come applicare il principio «Cassis de Dijon» alle sigarette elettroniche?

Le sigarette elettroniche contenenti nicotina possono attualmente essere vendute in Svizzera solo sulla base del principio «Cassis de Dijon», ovvero i prodotti devono soddisfare i requisiti tecnici di uno Stato membro dell'UE o dello SEE ed essere legalmente in circolazione in questo Stato. Da quando è entrata in vigore la [direttiva sui prodotti del tabacco 2014/40/UE](#), che armonizza completamente le prescrizioni tecniche sulle sigarette elettroniche ed è stata nel frattempo attuata negli Stati membri dell'UE, solo le sigarette elettroniche contenenti nicotina che sono conformi a questa direttiva possono essere immesse sul mercato in Svizzera. Questo vale anche per le sigarette elettroniche provenienti dai Paesi SEE.

21. Quale contenuto massimo di nicotina e quali quantità massime di ricarica sono consentiti in Svizzera?

Secondo la direttiva 2014/40/UE, si applicano un contenuto massimo di nicotina di 20 mg/ml e quantità massime di ricarica per i liquidi di 2 ml per le sigarette elettroniche e 10 ml per i contenitori di liquido di ricarica. Nella nuova legge sui prodotti del tabacco vengono ripresi anche questi requisiti tecnici per le sigarette elettroniche.

22. Le sigarette elettroniche contenenti nicotina secondo la legge islandese possono essere vendute in Svizzera?

In Svizzera è vietata la vendita di sigarette elettroniche che, secondo la legge islandese, hanno quantità di ricarica di liquidi maggiori (> 2 ml per le sigarette elettroniche o > 10 ml per i contenitori di liquido di ricarica). Deve essere rispettata la [direttiva sui prodotti del tabacco 2014/40/UE](#).

23. In Svizzera le sigarette elettroniche possono essere vendute ai minorenni?

Attualmente non esistono disposizioni di legge a livello federale per la protezione dei minorenni nella vendita di sigarette elettroniche. La vendita ai minorenni è vietata in diversi Cantoni ([UFSP: Politica in materia di sigarette elettroniche nei Cantoni](#)). I rappresentanti dell'industria delle sigarette elettroniche si sono tuttavia impegnati a rispettare le regole di condotta fino all'entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco ([Codice di Swiss Tabacco](#), [Codice di Swiss Vape Trade Association](#)). Nella nuova legge sui prodotti del tabacco, la protezione dei minorenni riguardo le sigarette elettroniche sarà equiparata a quella delle sigarette tradizionali e la vendita vietata ai minorenni.

24. Esistono restrizioni alla pubblicità delle sigarette elettroniche?

Attualmente non esistono restrizioni per legge alla pubblicità delle sigarette elettroniche a livello federale. Tuttavia, diversi Cantoni hanno emanato restrizioni pubblicitarie per le sigarette elettroniche ([UFSP: Politica in materia di sigarette elettroniche nei Cantoni](#)). I rappresentanti dell'industria del settore si sono tuttavia impegnati a rispettare le regole di condotta riguardanti la pubblicità destinata ai minorenni fino all'entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco ([Codice di Swiss Tobacco](#), [Codice di Swiss Vape Trade Association](#)). In base alla nuova legge sui prodotti del tabacco, alla pubblicità delle sigarette elettroniche si applicano le stesse restrizioni previste per le sigarette tradizionali: in generale, sarà vietata la pubblicità sui cartelloni pubblicitari, nei cinema, nei campi sportivi, all'interno e all'esterno degli edifici pubblici, nonché all'interno e all'esterno dei trasporti pubblici. Il Parlamento discute attualmente un ulteriore inasprimento della pubblicità del tabacco ([UFSP: Revisione della legge sui prodotti del tabacco](#)) al fine di attuare l'iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità del tabacco» approvata dal Popolo e dai Cantoni nel febbraio 2022.